

STATUTO

L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOLIGNO PG VIA FIAMENGA 55

Numero REA: PG - 258706

Codice fiscale: 03029990540

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-08-2008 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A alla raccolta n. 12202-----	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE "L'AQUILONE SOCIETA' COOPE-	
	RATIVA SOCIALE"-----	
	-----TITOLO I-----	
	-----DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA-----	
	Art.1 (Costituzione e denominazione) -----	
	1.1 E' costituita la Società cooperativa sociale denominata	
	"L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE."-----	
	La Società sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo ne-	
	gli appositi albi previsti dalle vigenti disposizioni di leg-	
	ge.-----	
	1.2 La società ha sede nel comune di Foligno. La sede sociale	
	può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del comune sopra	
	indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che	
	è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del re-	
	gistro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il tra-	
	sferimento della sede in comune diverso da quello sopra indi-	
	cato, così come istituire o sopprimere sedi secondarie.-----	
	1.3 Filiali, succursali, agenzie uffici di rappresentanza, sia	
	in Italia che all'estero, unità locali operative ovunque site	
	potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo.-----	
	Art. 2 (Durata) -----	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	- 1 -	

	ria.-----	
	-----TITOLO II-----	
	-----SCOPO - OGGETTO-----	
	Art.3 (Scopo Mutualistico) -----	
	3.1 La Cooperativa non ha scopo di lucro: suo fine è il perse-	
	guimento dell'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La coopera-	
	tiva si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi	
	principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità,	
	l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruo-	
	li, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un	
	equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.	
	La cooperativa, per poter curare nel migliore dei modi gli in-	
	teressi dei soci e della collettività, deve cooperare attiva-	
	mente, in tutti i modi possibili con altri enti cooperativi,	
	imprese sociali e organismi del terzo settore su scala sociale	
	nazionale e internazionale. La cooperativa ha lo scopo di per-	
	seguire in modo organizzato e senza fini di lucro, l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed alla integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi	
	educativi e socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma	
	non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone svantag-	
	giate e con particolari problemi d'integrazione sociale (legge	
	8/11/1991 n. 381 art. 1 comma 1 lett. a). La cooperativa in-	
	- 2 -	

	tende inoltre realizzare i propri scopi sociali mediante il	
	coinvolgimento delle risorse vive della comunità e in special	
	modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa. Nello svolgimento dell'attività produttiva la	
	cooperativa impiega principalmente soci retribuiti, dando oc-	
	cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizione economi-	
	che sociali e professionali attuando la massima redditività	
	del lavoro. A tal fine la cooperativa in relazione alle con-	
	crete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori, ai	
	sensi della legge 142/2001 e successive modificazioni ed inte-	
	grazione, contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vi-	
	gente, ivi compresi i rapporti di collaborazione non occasio-	
	nale.-----	
	3.2 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.-----	
	Art.4 (Oggetto sociale) -----	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della società, così	
	come definita all'art. precedente, nonchè i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa	
	ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadi-	
	ni attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educa-	
	tivi (cooperativa di tipo A) dei bambini, dei ragazzi, dei	
	- 3 -	

	giovani e delle persone socialmente svantaggiate, con partico-	
	lare riferimento a persone portatrici di handicap, psichici	
	e/o fisici, attuando in forma mutualistica e senza fini spel-	
	culativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori	
	condizioni economiche sociali e professionali. Essa si ispira	
	ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mon-	
	diale ed in rapporto ad essi agisce. In relazione a ciò la co-	
	operativa può svolgere e gestire stabilmente o temporaneamente	
	sia in proprio, che per conto di terzi e senza finalità specu-	
	lative le seguenti attività:-----	
	a) assistenza, sorveglianza e cura di bambini finalizzate alla	
	loro attività ludica, ricreativa, educativa di socializzazione	
	e di riposo, formazione prescolastica ed istruttiva in genere,	
	attività e servizi di organizzazione e gestione di asili e	
	baby-parking da zero a sei anni, con tutti i servizi connessi	
	di assistenza e sorveglianza, di mensa di trasporto di accom-	
	pagnamento e qualsiasi altro servizio inerente al miglioramen-	
	to di detto scopo principale come lezioni di musica lingue ed	
	altro;-----	
	b) assistenza a ragazzi in età scolare dalla scuola materna	
	alla terza media con sale ricreative per lo svolgimento dei	
	compiti, con il controllo di insegnanti specializzati e lezio-	
	ni di sostegno;-----	
	c) servizi di promozione, di organizzazione e gestione di	
	- 4 -	

	scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, con	
	qualsiasi servizio inerente al miglioramento di detto scopo	
	principale;-----	
	d) assistenza come al punto b) per ragazzi di scuola media su-	
	periore;-----	
	e) attività di supporto alla genitorialità e alla valorizza-	
	zione delle risorse e delle competenze genitoriali.-----	
	4.2 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurien-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,	
	ai sensi della Legge 31/1/1992, n. 59 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni	
	ed altri strumenti finanziari (ma questi ultimi solo se privi	
	di amministrazione ed offerti in sottoscrizione ad investitori	
	qualificati), assumere partecipazioni in altre imprese a scopo	
	di stabile intervento e non di collocamento sul mercato. In	
	particolare la cooperativa può compiere tutte le operazioni	
	immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a rag-	
	giungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provviden-	
	ze di legge (contributi CEE, degli enti pubblici e privati in	
	genere). Viene prevista la possibilità su delibera dell'organo	
	amministrativo che la cooperativa possa assumere interessenze	
	- 5 -	

	o partecipazioni in imprese che svolgano attività economiche	
	integrative e potrà promuovere e/o partecipare ad enti ed or-	
	ganismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevo-	
	lare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei	
	propri aderenti e consociarsi ad altre cooperative e/o consor-	
	zi per rendere più efficace la propria azione. -----	
	4.3 La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea sociale. E' in ogni caso e-	
	sclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.-----	
	----- TITOLO III -----	
	----- SOCI COOPERATORI -----	
	Art.5 (Soci cooperatori ordinari) -----	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.-----	
	5.2 I soci cooperatori:-----	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla	
	- 6 -	

	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.-----	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:-----	
	1. soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile. I soci partecipano ai risultati economici ed alle de-	
	cisioni sulla loro destinazione;-----	
	2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991 (il cui nu-	
	mero non può superare la metà del numero complessivo dei soci)	
	e comunque nei limiti previsti dalla legge. Possono essere so-	
	ci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle	
	cooperative sociali. Ogni socio è iscritto in un'apposita se-	
	zione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna	
	delle categorie su indicate. I soci, indipendentemente dal ti-	
	po di contratto instaurato, possono prestare la loro attività	
	anche presso altri datori di lavoro o committenti previa ri-	
	chiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministra-	
	- 7 -	

	zione della cooperativa e sempre che l'attività in questione	
	non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della coo-	
	perativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.----	
	5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le	
	persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti	
	con l'attività economica della cooperativa.-----	
	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eserci-	
	tino, in proprio, imprese che per dimensioni tipologia e di-	
	slocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa	
	esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concor-	
	renza o in posizione di conflitto con essa.-----	
	Art.6 (categoria speciale di soci operatori)-----	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche	
	sprovvisi dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:-----	
	1. alla loro formazione professionale;-----	
	2. al loro inserimento nell'impresa.-----	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	- 8 -	

	periodo della cooperativa.-----	
	6.4 L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, anche	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.-----	
	6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento stabi-	
	lisce:-----	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;-----	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;-----	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione.-----	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimen-	
	to nell'impresa cooperativa.-----	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.-----	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	- 9 -	

	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in assemblea.-----	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art. 2476 2° comma c.c.-----	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, i soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale possono recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno con un preavviso di almeno tre mesi. Il	
	recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.--	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:-----	
	1. nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;-----	
	2. la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	vimenti di partecipazione predisposta dalla cooperativa;-----	
	3. nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario dal suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	- 10 -	

	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.-----	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo am-	
	ministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 5 del presente statuto. La deliberazione di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di man-	
	cato accoglimento l'organo amministrativo deve entro 60 giorni	
	dal ricevimento della domanda notificare all'interessato la	
	deliberazione di esclusione.-----	
	Art.7 (domanda di ammissione)-----	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:-----	
	1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;-----	
	2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;---	
	3. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;-----	
	4. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	- 11 -	

	adottate dagli organi sociali, nonchè la espressa e separata	
	dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-	
	nuta negli art. 50 e seguenti del presente statuto.-----	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti 2,3,4 relativi alle per-	
	sone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le se-	
	guenti informazioni:-----	
	1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	sede legale;-----	
	2. la deliberazione dell'organo amministrativo che ha autoriz-	
	zato la domanda;-----	
	3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante so-	
	cio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati	
	al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prece-	
	dente art. 5.-----	
	7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui all'art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta.-----	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.-----	
	7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	- 12 -	

	carla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non	
	sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.-----	
	7.7 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.-----	
	Art.8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)-----	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (ven-	
	ticinque/00) nè superiore ad euro 50,00 (cinquecento/00).-----	
	8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può es-	
	sere superiore ai limiti di legge.-----	
	Art.9 (Vincoli sulle quote e loro alienazioni)-----	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effe-	
	to verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli ammini-	
	stratori.-----	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie quote deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	- 13 -	

	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	
	7.1. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di ammini-	
	strazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente	
	per l'intera partecipazione posseduta dal socio.-----	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la società deve iscri-	
	vere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio. Contro il diniego il socio entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre op-	
	posizione al tribunale.-----	
	Art.10 (obblighi del socio) -----	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:-----	
	1. al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:-----	
	- del capitale sottoscritto;-----	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;-----	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli amministratori;-----	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	- 14 -	

	gli organi sociali.-----	
	10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	
	mandata alla cooperativa.-----	
	Art.11 (diritti dei soci) -----	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-	
	ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.-----	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta,	
	comunicandola tempestivamente al richiedente.-----	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante lettera rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.-----	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con le modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.-----	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	- 15 -	

	bligazioni contratte con la società.-----	
	Art.12 (perdita della qualità di socio)-----	
	12.1 La qualità di socio si perde:-----	
	1. per recesso, esclusione, fallimento, o per causa di morte	
	se il socio è persona fisica.-----	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.-----	
	Art.13 (recesso del socio)-----	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:-----	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----	
	2. che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;-----	
	3. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa ovvero l'attività di volontariato con la stessa.--	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro 15 giorni dalla deli-	
	bera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del	
	socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerente	
	al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diver-	
	so da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.-----	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro 90 giorni, la cooperativa	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	- 16 -	

	scioglimento della cooperativa.-----	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare entro 60	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che a norma di legge e del presente statuto, legittimino il	
	recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale.-----	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario	
	e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima, in caso	
	contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato,	
	far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.-----	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.-----	
	Art.14 (esclusione) -----	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:-----	
	1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;-----	
	- 17 -	

	2. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivino dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che i-	
	neriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;-----	
	3. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni degli organi sociali, salva la facoltà dell'	
	organo amministrativo di accordare al socio un termine non su-	
	periore a 60 giorni per adeguarsi;-----	
	4. che previa intimazione dell' organo amministrativo con ter-	
	mine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla	
	società a qualsiasi titolo;-----	
	5. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo. -----	
	Comunque il socio potrà essere escluso qualora nell'ambito di	
	lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di	
	lavoro stesso per uno dei motivi indicati nel regolamento. Il	
	socio potrà infine essere escluso qualora il rapporto di lavo-	
	ro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in	
	cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola presta-	
	zione lavorativa. Le deliberazioni assunte in materia di re-	
	cesso od esclusione sono comunicate ai soci destinatari me-	
	diante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai	
	- 18 -	

	provvedimenti adottati dall' organo amministrativo su tali ma-	
	terie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale.---	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa a pena	
	di decadenza con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo rac-	
	comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.-----	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al collegio arbitrale nel termine di 60	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.-----	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura dell' organo amministrativo.-----	
	Art.15 (liquidazione) -----	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi di legge e del presente statuto,	
	la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione al-	
	le perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.-----	
	15.2 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	- 19 -	

	frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artico-	
	li 2545 quinquies e 2545 sexies c.c. la cui liquidazione uni-	
	tamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più	
	rate entro un termine massimo di 5 anni.-----	
	Art.16 (morte del socio) -----	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misu-	
	ra e con le modalità di cui al precedente art. 15.-----	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presenta-	
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.-----	
	16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347 c.2 e 3 c.c.-----	
	16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al preceden-	
	te art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.15.-----	
	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico pos-	
	- 20 -	

	sa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per cau-	
	sa di morte e la società consenta la divisione. La società e-	
	sprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.-----	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-	
	bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art.15.-----	
	Art.17 (termini di decadenza, limitazioni al rimborso, respon-	
	sabilità dei soci cessati)-----	
	17.1 La cooperativa non è al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore	
	delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo	
	amministrativo alla riserva legale.-----	
	17.2 La cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.-----	
	17.3 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associa-	
	tivo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio u-	
	- 21 -	

	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.-----	
	----- TITOLO IV -----	
	----- SOCI FINANZIATORI -----	
	Art.18 (strumenti finanziari) -----	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'art.2480 c.c. la cooperativa può emettere titoli di	
	debito, nonchè strumenti privi di diritti di amministrazione	
	da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali sog-	
	getti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ri-	
	spettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-	
	octies delle d.a.t. del cod.civ. In tal caso, con apposito re-	
	golamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:---	
	l'importo complessivo di emissione, il numero dei titoli emes-	
	si ed il relativo valore nominale unitario;-----	
	le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto	
	previsto dall'art.2483 c.c.;-----	
	i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;-----	
	l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.---	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori	
	- 22 -	

	dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappre-	
	sentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363	
	e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive di-	
	sposizioni del presente statuto.-----	
	TITOLO V-----	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----	
	Art.19 (elementi costitutivi)-----	
	19.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;-----	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente art.18;-----	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	20.6, lettera a) e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ad agli eredi di soci	
	deceduti;-----	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art.10.1;-----	
	d) dalla riserva straordinaria;-----	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.-----	
	19.2 per le obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.-----	
	19.3 le riserve sono indivisibili e conseguentemente non pos-	
	- 23 -	

	sono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita	
	della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.-----	
	Art.20 (bilancio di esercizio)-----	
	20.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.-----	
	20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio.-----	
	20.3 Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei so-	
	ci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della so-	
	cietà, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla	
	gestione o in assenza di questa nella nota integrativa al bi-	
	lancio.-----	
	20.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati se-	
	paratamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.-	
	20.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati debbono nel-	
	le relazioni di cui agli art. 2428 e 2429 c.c., indicare spe-	
	cificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	perseguimento dello scopo mutualistico.-----	
	20.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----	
	1. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;-----	
	- 24 -	

	2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/1/1992 n.59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;-----	
	3. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/1/1992	
	n. 5946;-----	
	4. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci;-----	
	5. ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti	
	di amministrazione di cui al precedente art. 18.-----	
	20.7 La decisione dei soci può in ogni caso destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, al-	
	la costituzione i riserve indivisibili oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.-----	
	Art.21 (ristorni) -----	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni sta-	
	bilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presen-	
	te statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è	
	ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quali-	
	tà e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità	
	con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali -	
	- 25 -	

	in via generale - debbono considerare:-----	
	1. l'impegno profuso di singoli soci per la migliore ottimiz-	
	zazione dello scambio mutualistico;-----	
	2. la loro effettiva cooperazione al fine del raggiungimento	
	dello scopo societario. -----	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:-----	
	a) in forma liquida;-----	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.-----	
	----- TITOLO VI -----	
	----- DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA' -----	
	Art.22 (decisioni dei soci) -----	
	22.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento	
	della società, nonché sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approva-	
	zione.-----	
	22.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:----	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo ed eventuali relativi	
	compensi;-----	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art.2543 dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale o del revisore e relativi	
	compensi;-----	
	- 26 -	

	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;-----	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni;-----	
	g) la delibera sulla eventuale ripartizione sulla eventuale	
	ripartizione dei ristorni a ciascun socio.-----	
	22.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c), sono adottate mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto , nelle forme rispet-	
	tivamente di cui agli art. 23 e 24.-----	
	22.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d),	
	e), f) e g) oppure quando lo richiedano o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci,devono essere adottate mediante deli-	
	berazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.	
	26.-----	
	Art.23 (decisioni dei soci mediante consultazione scritta)----	
	23.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno più	
	amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di delibe-	
	razione che deve essere inviata a tutti soci, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	- 27 -	

	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.-----	
	23.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 giorni per trasmet-	
	tere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in	
	calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un	
	diverso termine, purché non inferiore a giorni 5 e non supe-	
	riore a giorni 30.-----	
	23.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.-	
	23.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.-----	
	23.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni	
	ricevute e comunicarne il risultato a tutti soci, a tutti gli	
	amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando: -----	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;-----	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;-----	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi so-	
	ci.-----	
	23.6 Le decisioni dei soci adottati ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.-----	
	23.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviata	
	- 28 -	

	a tutti soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti detti documenti possono anche essere re-	
	datti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.-----	
	Art.24 (decisioni mediante consenso espresso per iscritto)----	
	24.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi propo-	
	sta di decisione ai sensi del precedente articolo 23. Esso	
	consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espli-	
	cito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta	
	di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di es-	
	sere sufficientemente informato, i consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.-----	
	24.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora	
	pervengano alla società, nelle forme sopra indicate ed entro	
	10 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consen-	
	si di tanti soci che raggiungono il quorum deliberativo previ-	
	sto al successivo articolo 25.2.-----	
	24.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato e tutti i soci,	
	amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:---	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;-----	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la	
	- 29 -	

	scadenza del termine fissato nella proposta;-----	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relativa all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi so-	
	ci.-----	
	24.4 Le decisioni dei soci adottati ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.-----	
	24.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressio-	
	ne della volontà dei soci devono essere conservati dalla so-	
	cietà, su tutti detti documenti possono essere anche redatti e	
	spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.-	
	Art.25 (decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)-----	
	25.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 23 e 24 presente statuto, se iscritto al libro	
	soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se so-	
	cio cooperatore, o i voti previsti dall'art. 2526 2° comma	
	c.c. se socio finanziatore, mentre soci persone giuridiche po-	
	tranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'am-	
	montare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro	
	membri.-----	
	25.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottare	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili	
	a tutti soci.-----	
	- 30 -	

Art. 26 (decisioni dei soci mediante deliberazione assemblea-

re)-----

26.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e), f), e g) del precedente art. 22.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti soci, le decisioni dei soci debbono essere adottare mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

26.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.-----

26.3 L'assemblea convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. -----

26.4 Dell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle

	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che dovrà	
	in ogni caso essere successiva di almeno 24 ore dalla prima	
	data, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima con-	
	vocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita;	
	potranno inoltre essere previste nell'avviso ulteriori convo-	
	cazioni successive alla seconda, sempre per i casi in cui nel-	
	le precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum co-	
	stitutivo necessario.-----	
	26.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.-----	
	ART.27 (decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare:	
	costituzione quorum deliberativi)-----	
	27.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto di voto, in seconda convoca-	
	zione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di	
	voto.-----	
	27.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti in	
	- 32 -	

	assemblea. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione	
	del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimen-	
	to della sede sociale anche in altre località del territorio	
	dello Stato, tanto in prima quanto il seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51%	
	dei soci con diritto di voto.-----	
	ART.28 (votazioni) -----	
	28.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normal-	
	mente col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibe-	
	razione dell'assemblea.-----	
	28.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio-	
	ranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.--	
	28.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, a audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo colle-	
	giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci. In tal caso, è necessario che:-----	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;-----	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-	
	- 33 -	

	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo rea-	
	le alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomen-	
	ti all'ordine del giorno;-----	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne	
	siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire.-----	
	ART. 29 (voto) -----	
	29.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risulta-	
	no iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----	
	29.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.-----	
	29.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui al-	
	l'art.5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cin-	
	que, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero	
	dei loro membri, in conformità a quanto potrà essere statuito	
	in apposito regolamento da adottarsi.-----	
	29.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non posso intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministrato-	
	re o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun so-	
	cio non può rappresentare più di un socio. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.---	
	- 34 -	

	ART.30 (presidenza dell'assemblea)-----	
	30.1 L'assemblea è presieduto dall'amministratore unico o dal	
	presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, an-	
	che non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.-----	
	-----TITOLO VII-----	
	-----Amministrazione-----	
	ART 31 (amministrazione)-----	
	31.1 La società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un amministratore unico o da un consiglio di ammini-	
	strazione.-----	
	31.2 Qualora la decisione dei soci provvede ad eleggere un	
	consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di consiglieri variabili da due a cinque, ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	31.3 L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.-----	
	In ogni caso due dei componenti il Consiglio di Amministrazio-	
	ne devono essere nominati tra i soci fondatori.-----	
	- 35 -	

	31.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a	
	dimissioni.-----	
	31.5 Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.-----	
	ART. 32 (compiti degli amministratori)-----	
	32.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per	
	la gestione della società, esclusi solo quelle riservate alla	
	decisione dei soci dalla legge.-----	
	32.2 Gli amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	spulsione dei soci delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno più dei soci componenti, oppu-	
	re ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi	
	delegati devono riferire agli amministratori e al collegio	
	sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla cooperativa dalle sue controllate.-----	
	32.3 Gli amministratori, qualora lo ritengono utile per mi-	
	gliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	- 36 -	

	cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici,	
	determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le re-	
	lative mansioni.-----	
	ART.33 (metodi decisionali semplificati)-----	
	33.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo	
	quanto previsto dal successivo articolo 34, possono essere a-	
	dottate, a seguito di decisione espressa dello stesso organo	
	amministrativo, mediante consultazione scritta ovvero sulla	
	base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà	
	deciso dallo stesso consiglio nella riunione che espressamente	
	decide di adottare tale possibilità.-----	
	33.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presi-	
	dente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti con-	
	siglieri ed ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo ido-	
	neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla	
	proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto	
	della consultazione e quanto necessario per assicurare un'ade-	
	guata informazione sugli argomenti da trattare, nonchè l'esat-	
	to testo della decisione da adottare.-----	
	33.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipote-	
	si di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale	
	e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei	
	consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di deci-	
	- 37 -	

	sione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun con-	
	sigliere con esplicito chiaro riferimento all'argomento ogget-	
	to della decisione, dal quale il consigliere consenziente di-	
	chiari di essere sufficientemente informato. I consensi posso-	
	no essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto consenso.-----	
	33.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può es-	
	sere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compre-	
	si il telefax a e la posta elettronica.-----	
	33.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.-----	
	ART 34 (metodo decisionale collegiale)-----	
	34.1 Se non diversamente stabilito e salvo il caso previsto	
	dall'art. 33 o quando lo richieda la maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge e dal presente atto costitutivo, le decisioni del	
	consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.-----	
	34.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convoca-	
	to e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi al-	
	tro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettroni-	
	ca), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.-----	
	34.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando	
	- 38 -	

	vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e	
	le deliberazioni sono presa a maggioranza dei voti presenti.--	
	ART 35 (integrazione del consiglio)-----	
	35.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministra-	
	tori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 c.c.-----	
	35.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.-----	
	35.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore uni-	
	co o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione	
	dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio	
	sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci.----	
	ART 37 (rappresentanza)-----	
	37.1 L'amministratore unico o il presidente dell'organo ammi-	
	nistrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte	
	ai terzi ed in giudizio. L'amministratore unico o il presiden-	
	te perciò sono autorizzati a riscuotere, pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze-----	
	37.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nel-	
	l'oggetto sociale possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti	
	- 39 -	

	correnti bancari, chiedere ed utilizzare affidamenti bancari	
	e/o presso istituti finanziari.-----	
	37.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procu-	
	ratori delle liti attive e passive riguardanti la società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.-----	
	37.4 In caso di assenza od impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.-----	
	37.5 L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, previa apposita delibera dell'organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altre amministratori oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-	
	----- TITOLO VIII -----	
	----- Organo di controllo -----	
	ART. 38 (collegio sindacale) -----	
	38.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo	
	2543 c.c., o per decisione facoltativa dei soci, i medesimi	
	provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche	
	funzioni di controllo contabile-----	
	38.2 Il collegio sindacale, è composto di tre membri effettivi	
	e due supplenti, il presidente è nominato con decisione dei	
	soci; il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il ministero della giu-	
	stizia.-----	
	- 40 -	

	38.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo, durano in carica fino alla decisione dei soci per l'in-	
	tegrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'orga-	
	no amministrativo, nei successivi 30 giorni. I nuovi nominati	
	scadono insieme con quelli in carica. Ove non diversamente di-	
	sposto dal presente statuto, si applicano le norme di cui agli	
	articoli 2397 e seguenti c.c.-----	
	ART 39 (compiti)-----	
	39.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile prevista dall'articolo 2409 ter c.c. Esso inoltre	
	vigila sull'osservanza della legge e dell'atto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile della società e sul suo concreto funzionamento.-----	
	ART 40 (organo di controllo facoltativo)-----	
	40.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligato-	
	ria ai sensi dell'articolo 2543 c.c., con decisione dei soci	
	può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre	
	membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto	
	nel registro istituito presso il ministero della giustizia.---	
	40.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o	
	del revisore, ad essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti c.c.-----	
	- 41 -	

	-----TITOLO IX-----	
	-----Scioglimento e liquidazione-----	
	Art.41 (scioglimento) -----	
	41.1 La cooperativa si scioglie:-----	
	per il decorso del termine;-----	
	per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non delibere le opportune modifiche statutarie;-----	
	per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;-----	
	per la perdita del capitale sociale;-----	
	nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473;-----	
	per deliberazione dell'assemblea.-----	
	41.2 L'assemblea convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno più liquidatori determinando:-----	
	il numero dei liquidatori;-----	
	in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante il rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----	
	a chi spetta la rappresentanza della società;-----	
	i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----	
	gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.-----	
	ART.42 (devoluzione patrimonio finale) -----	
	42.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le	
	- 42 -	

	modalità previste dalla legge.-----	
	-----TITOLO X-----	
	-----Controversie-----	
	ART 43 (clausola arbitrale) -----	
	43.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo	
	le disposizioni di cui al Dlgs. N. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 44, salvo che non sia pre-	
	visto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:-----	
	a) tutte le controversie sorgenti tra soci o tra soci e socie-	
	tà che abbiano ad oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;-----	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o	
	sindaci, o nei loro confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'ac-	
	cettazione della nomina a carica di amministratore, sindaco	
	liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clau-	
	sola di cui al comma precedente.-----	
	ART 44 (arbitri e il procedimento) -----	
	44.1 Gli arbitri sono in numero di:-----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 100.000; al	
	fine della determinazione del valore della controversia si	
	- 43 -	

	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di	
	cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civili;	

	b)tre, per le altre controversie.-----	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio	
	competente in ragione della ubicazione della sede legale della	
	società; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede	
	sociale. -----	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto	
	dall'articolo 35, comma 1 del Dlgs N. 5/03. -----	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. -----	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'articolo 36 del Dlgs N. 5/03.-----	
	Gli arbitri decidono al termine di mesi tre dalla costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine	
	per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35,	
	comma 2 del Dlgs. N. 5/03, nel caso sia necessario disporre	
	una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine	
	possa nuocere alla completezza dell'accertamento o alla rispetto del principio del contraddittorio.-----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria alla rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fis-	
	- 44 -	

	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----	
	Le spese del funzionamento dell'organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.--	
	44.2 Fuori dai casi in cui non integri per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita gli arbitri è valutata quale causa	
	di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.-----	
	----- TITOLO XI -----	
	----- Disposizioni generali e finali -----	
	ART 45 (regolamenti) -----	
	45.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la società e di soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'at-	
	tività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'appro-	
	vazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.-----	
	45.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-	
	dinamento le mansioni dei comitati tecnici se verranno costi-	
	tuiti.-----	
	- 45 -	

	ART. 46 (principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	ed evoluzione)-----	
	46.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivi-	
	tà in prevalenza nell'ambito della mutualità.-----	
	Pertanto: -----	
	è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----	
	è fatto divieto di remunerare strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----	
	è vietato distribuire le riserve fra soci operatori;-----	
	in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi e-	
	ventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione dello sviluppo della cooperazione.----	
	46.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	della devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----	
	46.3 La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.-----	
	ART. 47 (rinvio)-----	
	- 46 -	

48 di 48